

Legge Regionale 7 ottobre 2002 n. 23 e s.m.i.

Deliberazione della Giunta Regionale n. 41-2373 del 22/07/2011

Contributi a fondo perduto per la realizzazione di edifici a energia quasi zero

DOMANDE FREQUENTI

Modalità di presentazione delle domande

- 1. La marca da bollo ogni 4 pagine è da apporre solo sul modulo di domanda o anche sugli allegati, come ad esempio la relazione tecnico-economica, ecc.?**

No, la marca è da apporre solo sul modulo di domanda.

- 2. Quali sono i documenti obbligatori da allegare alla domanda cartacea?**

Gli allegati obbligatori sono quelli elencati al par. 4.5.1 del bando:

- copia documento identità del richiedente in corso di validità;
- progetto dell'intervento, definito ad una scala di dettaglio assimilabile almeno al progetto definitivo come definito dal Dlgs 163/2006 e smi;
- relazione tecnico-economica, redatta secondo le indicazioni dell'Allegato 3 al presente bando;
- copia della relazione tecnica sul contenimento dei consumi energetici, presentata all'atto della richiesta del titolo abilitativo.

- 3. Entro quanti giorni dall'invio telematico deve essere spedita la domanda cartacea?**

Entro 5 giorni lavorativi, così come previsto dal paragrafo 4.1 del bando.

- 4. E' possibile integrare la documentazione in data successiva alla presentazione della domanda?**

No, perché, come stabilito dal paragrafo 4.5.1 del bando, tutti gli allegati obbligatori ivi previsti devono essere inviati al momento della presentazione della domanda di contributo regionale.

- 5. Quali sono le tempistiche per la valutazione delle domande da parte di Finpiemonte?**

90 giorni (paragrafo 4.2 del bando)

- 6. Da quando sarà possibile presentare domanda? Si può salvare la domanda in uno stato di bozza prima dell'apertura del bando e poi inviarla quando il bando è aperto?**

E' possibile presentare domanda dalle ore 10.00 del 15 settembre 2011. No, non è possibile salvare le domande in bozza prima dell'apertura del bando.

Chi può presentare domanda

7. Le imprese (ad es. le imprese di costruzione) possono presentare domanda nell'ambito del bando?

L'elenco dei soggetti ammissibili è riportato al paragrafo 3.1 del bando e tra i precedenti soggetti non compaiono le imprese di produzione di beni e servizi con finalità di lucro, che pertanto in nessun caso si configurano come possibili soggetti beneficiari.

Tipologie di interventi ammissibili

8. Nel caso in cui l'edificio abbia da una destinazione d'uso diversa da quella residenziale (classe E.1) oppure da più destinazioni d'uso differenti (residenziale e non) quali sono i requisiti minimi di prestazione energetica da rispettare?

Nel caso di tali edifici, la prestazione energetica deve essere quantificata, con riferimento all'intero edificio oggetto di richiesta di finanziamento, in kWh/m³ e deve rispettare, in luogo dei requisiti minimi riportati (in kWh/m²) al punto 1, lettere a) e b) dell'Allegato 2 del bando, i seguenti valori massimi:

$$a) \frac{Q_{H,ND}}{V_L} \leq 3,6 \frac{kWh}{m^3 \cdot a}$$

dove:

$Q_{H,ND}$ = fabbisogno ideale, in kWh/a, di energia dell'edificio per riscaldamento (cfr. UNI TS 11300-1);

V_L = volume lordo riscaldato dell'edificio (m³);

$$b) \frac{Q_{C,ND}}{V_L} \leq 2,4 \frac{kWh}{m^3 \cdot a}$$

dove:

$Q_{C,ND}$ = fabbisogno ideale, in kWh/a, di energia dell'edificio per raffrescamento (cfr. UNI TS 11300-1);

V_L = volume lordo riscaldato dell'edificio (m³);

9. Per realizzare un edificio a energia quasi zero è sufficiente installare un impianto fotovoltaico sul tetto?

No, il bando finanzia edifici che richiedano la minor quantità possibile di energia a prescindere da come essa sia prodotta. La domanda di energia è l'espressione della "bontà" dell'involucro (basse perdite di calore e alto utilizzo degli apporti gratuiti).

10. Nell'ambito del bando possono essere anche presentate domande di contributo relative ad edifici esistenti o il bando è limitato ai soli edifici di nuova costruzione?

Non ci sono vincoli sul fatto che l'edificio a energia quasi zero sia di nuova costruzione o sia il risultato di una riqualificazione energetica di un edificio esistente (inclusi anche i casi di ristrutturazione nonché di demolizione e fedele ricostruzione).

In ogni caso, l'edificio risultante deve rispettare i requisiti minimi di prestazione energetica previsti dall'allegato 2 del bando.

Considerando i livelli di prestazioni richiesti, il conseguimento degli stessi mediante la riqualificazione di un edificio esistente è ovviamente più complessa rispetto al caso di realizzazione di un nuovo edificio.

11. Nel caso di un intervento su un edificio esistente posso chiedere il contributo regionale e, al tempo stesso, accedere alle detrazioni fiscali del 55%?

No, poiché ai sensi del paragrafo 3.5 il contributo previsto dal bando è compatibile esclusivamente con gli incentivi in conto produzione (ad es. il "conto energia" per gli impianti fotovoltaici) nei limiti previsti dalla normativa vigente per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili installati sull'edificio o sulle pertinenze dello stesso.

12. Nel caso di un edificio dotato di isolamento a cappotto esterno posso escludere dai calcoli le perdite relative alle dispersioni dovute ai ponti termici?

No, i ponti termici devono essere valutati esplicitamente all'interno della relazione di calcolo. Nel caso in cui non si utilizzino i valori definiti nella normativa tecnica (cfr. UNI 14386) la valutazione deve essere effettuata in maniera analitica ricorrendo al calcolo agli elementi finiti che deve essere allegato alla relazione sul contenimento dei consumi.

13. E' possibile richiedere il finanziamento per un edificio che sarà riscaldato mediante un generatore di calore alimentato a biomassa?

Sì, se l'edificio soddisfa tutti i requisiti di prestazione energetica previsti dall'allegato 2 del bando.

14. Nel caso di più persone aventi titolo a costruire sul medesimo lotto un edificio unifamiliare cadauno, quante di esse possono fare domanda di contributo?

Ognuno degli aventi titolo a costruire può presentare una domanda di contributo nell'ambito del bando.

15. I lavori di costruzione delle fondazioni e i lavori relativi alle opere strutturali possono essere avviati prima della presentazione della domanda di contributo?

Sì, poiché come previsto dal paragrafo 3.2 del bando, alla data di presentazione della domanda non devono essere state avviate le attività di cantiere relative alle opere oggetto di richiesta di contributo regionale (ossia le sole opere "energetiche").

Nel caso in cui i lavori relativi alle opere non oggetto di richiesta di contributo regionale siano già stati avviati al momento della presentazione della domanda, si suggerisce comunque di specificare tale situazione e produrre documentazione atta a testimoniare in maniera chiara e inequivocabile che gli interventi a carattere energetico non sono ancora stati avviati.

16. Se il proprietario dell'immobile oggetto di richiesta di contributo regionale è anche progettista dell'intervento, quali sono le spese tecniche ammissibili?

In questo caso, come previsto dal paragrafo 3.3 del bando, risultano ammissibili a contributo regionale solamente le spese tecniche relative al collaudo degli impianti e alla certificazione energetica. Sono, pertanto, escluse dalle spese ammissibili quelle relative alla progettazione dell'intervento e alla direzione lavori, poiché tali attività possono essere svolte autonomamente ("in economia") dal soggetto beneficiario.

17. Cosa vuol dire che l'energia prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile deve essere destinata esclusivamente al soddisfacimento, in tutto o in parte, del fabbisogno di energia dell'edificio?

L'impianto per la produzione di energia (elettrica o termica) da fonti rinnovabili installato sull'edificio o sulle pertinenze dello stesso deve essere dimensionato in modo tale da soddisfare, al massimo, il fabbisogno di energia (elettrica o termica) dell'edificio quantificato in sede di domanda.

Ad esempio:

- Fabbisogno elettrico: 3.000 kWh/anno (abitazione unifamiliare)
- Producibilità stimata impianto fotovoltaico ≈ 1.100 kWh/kWp
- Dimensionamento impianto: $3.000/1.100 = 2,73$ kWp
- Potenza di progetto: $2,70$ kWp \rightarrow producibilità = $2,80 \times 1.100 = 2.970$ kWh/anno

18. Cosa si intende per "conclusione dell'intervento"?

Per "conclusione dell'intervento" si intende la conclusione delle opere oggetto di contributo regionale, la cui data di ultimazione, come previsto dal paragrafo 4.3 del bando, deve essere comunicata a Finpiemonte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento entro 30 giorni dalla data indicata sul cronoprogramma riportato in domanda, ovvero l'ulteriore termine stabilito da Finpiemonte in sede di concessione di proroga.

19. Quando devono essere predisposte la parte tecnica e la parte economica della rendicontazione?

La rendicontazione tecnica e la rendicontazione economica devono essere predisposte in occasione della verifica finale per il saldo e per l'eventuale richiesta di anticipo.

20. Le pompe di calore rientrano tra gli impianti diretti a soddisfare, tramite l'utilizzo di fonti rinnovabili, il 50% dell'energia primaria totale dell'edificio (cfr. Allegato 2)?

Sì, ai fini del calcolo del fabbisogno di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili tramite impianti localizzati sull'edificio o sulle pertinenze dello stesso, nel caso di pompe di calore, la quota di energia rinnovabile da considerarsi è quella definita dalla direttiva europea 2009/28/CE (allegato VII) e dal d.lgs. 28/2011 (allegato I).

21. Se si interviene su un edificio esistente utilizzando la possibilità di "ampliamento in deroga" di cui all'art. 3 della l.r. 14 luglio 2009, n. 20 e s.m.i. ("Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica"), si può richiedere il contributo regionale?

Sì, poiché le condizioni di cumulabilità definite al paragrafo 3.5 del bando sono relative solamente ad altre agevolazioni pubbliche e non, ad es., agli ampliamenti in deroga realizzati sulla base della legge regionale 20/2009 e s.m.i..

22. Nel caso in cui si realizzi un edificio prefabbricato in legno, quali sono i costi ammissibili a contributo regionale?

Nel caso di costruzioni prefabbricate in legno è necessario richiedere apposita documentazione alla ditta produttrice/fornitrice che evidenzii il costo delle sole "opere energetiche". Solamente tali costi possono rientrare nei costi ammissibili (restano quindi escluse, ad es. la struttura portante in legno e le opere di finitura).

23. Qual è la metodologia di calcolo da utilizzare per determinare il fabbisogno energetico per l'illuminazione dell'edificio?

Il calcolo del fabbisogno per l'illuminazione può essere omissivo nel caso di edifici residenziali, mentre in tutti gli altri casi occorre fare riferimento alla norma tecnica UNI EN 15193/2008.

24. E' possibile presentare domanda di contributo regionale nel caso di riqualificazione energetica di una sola porzione di un edificio esistente (ad es. una villa bifamiliare per un solo appartamento al secondo piano)?

Sì, poiché ai sensi della legge regionale 28 maggio 2007, n.13, si definisce "edificio" un "sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine si riferisce a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti".

Si sottolinea, in ogni caso, che l'intervento è ammissibile solamente previo rispetto dei restrittivi parametri energetici imposti dal bando. Si suggerisce quindi di verificare attentamente la reale fattibilità della realizzazione di un edificio a energia quasi zero nel caso in questione.

25. Cosa si intende per involucro edilizio?

L'involucro edilizio, ai sensi della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13, è l' "insieme delle strutture edilizie esterne che delimitano un edificio", ossia l'insieme di tutte le superfici c.d. disperdenti, che delimitano il volume climatizzato (ossia riscaldato o raffrescato a determinate temperature di regolazione) verso l'esterno, verso il terreno o verso locali/ambienti non riscaldati.

Il volume climatizzato contenuto nell'involucro edilizio è esclusivamente quello destinato al benessere degli occupanti, avente le opportune destinazioni d'uso e realizzato regolarmente.

Ne deriva che sono quindi ammissibili a finanziamento gli isolamenti posti sui solai e sulle pareti che sono rivolti all'esterno o verso ambienti non climatizzati - come un sottotetto o un deposito - e che non sono finanziabili isolamenti realizzati su strutture interne al volume climatizzato o su strutture esterne allo stesso.

26. Può essere presentata domanda di contributo per una sola unità immobiliare appartenente ad un nuovo edificio residenziale plurifamiliare? In questo caso, il rispetto dei requisiti energetici minimi a), b) e c) dell'allegato 2 del bando deve essere verificato per l'intero edificio o per la singola unità immobiliare per la quale viene richiesto il contributo?

Sì, il richiedente può presentare domanda di contributo regionale per la singola unità immobiliare in virtù della definizione di edificio riportata alla domanda n. 24.

Tuttavia, anche se complessivamente l'edificio rispetta i requisiti minimi a) e b) di cui all'all. 2 del bando, può verificarsi che alcune unità immobiliari abbiano prestazioni energetiche che si discostano dalla prestazione energetica complessiva dell'edificio plurifamiliare, in virtù, ad esempio, della diversa esposizione.

In tal caso, la domanda di contributo regionale riferita alla singola unità immobiliare si considera ammissibile se il progetto presentato rispetta entrambe le seguenti condizioni:

- la prestazione energetica complessiva dell'edificio plurifamiliare rispetta i requisiti minimi a), b) e c) di cui all'all. 2;
- la prestazione energetica della singola unità immobiliare oggetto di richiesta di contributo rispetta i requisiti a) e b) dell'all. 2, con una tolleranza massima consentita pari al 20%.

In questo caso, il richiedente dovrà presentare in allegato alla domanda di contributo regionale, oltre alla relazione tecnica sul contenimento dei consumi energetici relativa all'edificio plurifamiliare nel suo complesso, anche la relazione tecnica sul contenimento dei consumi energetici relativa alla singola unità immobiliare oggetto della richiesta di contributo regionale.

Nel modulo di domanda (all. 1 del bando), nella tabella B.5 - "Caratteristiche tecniche dell'intervento in progetto", il richiedente dovrà inserire i dati tecnici complessivi dell'edificio plurifamiliare, mentre dovrà riportare all'interno della relazione tecnico-economica (all. 3 del bando), seguendo lo stesso modello di tabella, anche i dati tecnici relativi alla singola unità immobiliare oggetto di richiesta di contributo regionale.

Esempio:

Il richiedente presenta domanda per una unità immobiliare facente parte di un nuovo edificio residenziale plurifamiliare costituito da otto unità abitative. La prestazione energetica complessiva dell'intero edificio plurifamiliare è la seguente:

- $Q_{h,nd}/S_u = 15 \text{ kWh/m}^2 \text{ a};$
- $Q_{c,nd}/S_u = 10 \text{ kWh/m}^2 \text{ a};$
- $EP_{rinn}/EP_{tot} = 56\%$

La prestazione energetica dell'unità immobiliare oggetto di richiesta di finanziamento regionale è:

- $Q_{h,nd}/S_u = 16,5 \text{ kWh/m}^2 \text{ a}$ [differenza rispetto al requisito minimo a) dell'all. 2 pari a: $(16,5 - 15)/15 * 100 = 10\%$];

- $Q_{c,nd}/S_u = 11,2 \text{ kWh/m}^2$ a [differenza rispetto al requisito minimo b) dell'all. 2 pari a: $(11,2-10)/10*100 = 12\%$];

Poiché l'edificio plurifamiliare nel suo complesso rispetta i requisiti a), b) e c) dell'all. 2 e le prestazioni energetiche della singola unità immobiliare eccedono i requisiti minimi di una percentuale pari, rispettivamente al 10% e al 12%, entrambe inferiori alla tolleranza massima consentita pari al 20%, la domanda di contributo regionale relativa alla singola unità immobiliare è ammissibile.

Costi ammissibili ed entità dell'agevolazione

27. Come si determinano i costi ammissibili a contributo regionale?

Ai sensi del bando, i costi ammissibili sono costituiti dalla totalità dei costi per fornitura e posa dei materiali e degli impianti che permettono all'edificio di conseguire il rispetto dei requisiti di cui all'allegato 2 allo stesso (le c.d. "opere energetiche", ad es. tutto lo spessore dell'isolante e tutto il serramento ad altissima prestazione), a cui vanno aggiunte le spese tecniche. Il contributo concedibile è calcolato come il 25% dei costi ammissibili.

Solo nel caso in cui il soggetto richiedente, facente parte delle tipologie esplicitamente elencate al paragrafo 3.1 del bando, con riferimento all'edificio oggetto di richiesta di finanziamento, svolga una qualsiasi attività di tipo economico (si veda la premessa alle "Linee Guida riguardanti la concessione degli aiuti di Stato sulla base del regolamento (CE) n. 800/2008" disponibile sul sito della Regione Piemonte e di Finpiemonte) occorre calcolare i costi ammissibili sulla base dello schema allegato alle citate linee guida (i c.d. "sovraccosti"). In questo caso, per fare il confronto dei differenti costi di investimento (tra "edificio a energia quasi zero" e "edificio di riferimento a norma di legge", incluse le rispettive spese tecniche) il progettista che redige la documentazione può basarsi sul prezzario regionale o su preventivi appositamente richiesti alle ditte fornitrici.

In questo secondo caso, il contributo concedibile è calcolato come una percentuale, differente in base all'ipotesi di calcolo e alle caratteristiche del richiedente (cfr. paragrafo 3 delle "Linee Guida riguardanti la concessione degli aiuti di Stato sulla base del regolamento (CE) n. 800/2008" disponibile sul sito della Regione Piemonte e di Finpiemonte) dei costi ammissibili, che in tal caso, come sopra evidenziato, consistono nei sovraccosti d'investimento.

Anche in questo secondo caso, comunque, il contributo concedibile non può essere superiore al 25% del costo totale delle opere "energetiche" dell' "edificio a energia quasi zero" in progetto.

28. Sono ammissibili i costi per la realizzazione di un impianto fotovoltaico?

Sì, se l'edificio rispetta i requisiti minimi di prestazione energetica previsti dall'allegato 2 al bando, i costi relativi alla realizzazione di un impianto fotovoltaico sono ammissibili se l'energia prodotta dallo stesso è interamente destinata al soddisfacimento dei consumi energetici dell'edificio.

29. Il bando al paragrafo 3.4 prevede che non possono essere incentivati interventi per i quali il contributo determinato sia inferiore a € 20.000. Nel caso in cui si rendiconti una spesa ammissibile inferiore a quella precedentemente ammessa e tale da generare un contributo inferiore a € 20.000, si incorre nella revoca del contributo?

Sì, l'importo rendicontato al termine dell'investimento non può generare un contributo inferiore a € 20.000.

30. Che valore deve avere l'importo progettuale per garantire il contributo minimo di € 20.000,00?

I costi ammissibili devono essere almeno pari a € 80.000,00. Pertanto l'importo progettuale relativo alle opere ammissibili deve essere almeno di tale entità.

31. Quale livello di progettazione rientra nei costi ammissibili di cui all'art. 3.3?

Nei costi ammissibili rientrano le spese tecniche di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nei limiti del 15% come specificato al punto 3.3 del bando (comprensivo delle voci di progettazione, direzione lavori, etc.).

- 32. Nel caso in cui l'intervento sia realizzato da un soggetto pubblico e la progettazione sia effettuato da personale tecnico interno all'ente, sono considerati ammissibili a contributo regionale, nell'ambito delle spese tecniche, gli incentivi per la progettazione di cui all'art. 92 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163?**

No, tali costi non sono considerati ammissibili a contributo regionale nell'ambito del presente bando.

- 33. Nell'ambito delle spese tecniche, l'importo dell'incarico di progettazione e consulenza specialistica è ritenere ammissibile a contributo regionale al netto o al lordo della cassa professionale e dell'IVA?**

Per quanto riguarda la cassa professionale, tali importi sono non considerati ammissibili a contributo regionale.

Per quanto riguarda, invece, l'IVA, occorre fare riferimento al paragrafo 3.4 del bando (l'IVA è inclusa nei costi ammissibili, "ad eccezione dei casi di soggetti per i quali la stessa rappresenta un costo detraibile").

Aggiornate al 7/9/2011